

**RIVERSAMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO:  
PRESENTAZIONE DEL MODELLO ENTRO IL 30/9/2022**

Sin dall'origine, la maggiore difficoltà che le imprese hanno trovato nell'applicazione della normativa sul credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stata d'individuare con certezza l'ambito oggettivo degli investimenti agevolabili.

Ne è nato un ampio contenzioso e l'attività di accertamento in materia risulta essere intensa e precisa. Allo stesso tempo è stata introdotta una procedura specifica di riversamento spontaneo, che consente di risparmiare le relative sanzioni.

**Soggetti ammessi e periodi di riferimento**

I soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura è applicabile sia nel caso di credito non spettante perché le spese sono relative ad attività realmente svolte, ma in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta, sia nell'ipotesi di utilizzo di un credito in misura superiore a quella corretta, per errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di regolarizzazione non può essere applicata nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:

- condotte fraudolente,
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate,
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,
- mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Nel caso di condotte fraudolente accertate dopo la presentazione dell'istanza o il riversamento, il contribuente sarà dichiarato decaduto dalla regolarizzazione e gli importi eventualmente versati saranno considerate un acconto delle somme dovute.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata, inoltre, per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi.

**Richiesta di accesso alla procedura entro il 30/9/2022**

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento in esame devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30/9/2022, esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati ovvero tramite i soggetti professionali.

**Termine del riversamento**

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate, deve essere riversato entro il 16/12/2022.

Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16/12/2022 e le successive da maggiorare degli interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

La procedura di regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto e, in caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura fiscale.

## **Sanzioni per l'utilizzo indebito**

Nel caso di utilizzo indebito del credito per spese di ricerca e sviluppo, si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito "inesistente" per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo: ne consegue l'applicabilità della sanzione **dal 100 al 200% del credito indebitamente utilizzato** e la possibilità per il Fisco di notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre **dell'ottavo anno successivo** a quello del relativo utilizzo in compensazione

Per la sanzione in esame non si applica la definizione agevolata.

## **Sanzione penale**

L'art. 10-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione [...] crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro". Il corretto perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo esclude la punibilità per questo delitto.

Il modello, le relative istruzioni e la disciplina applicabile sono disponibili presso il sito dell'Agenzia delle Entrate: potete prenderne visione cliccando [qui](#).

*Aggiornato al 25/8/2022*